



REGIONE MOLISE

ASSESSORATO CACCIA E PESCA SPORTIVA

CALENDARIO VENATORIO 2012 - 2013

Si rende noto che la Giunta Regionale, con delibera n. 461/2012, ha emanato il seguente Calendario Venatorio:

ANTICIPAZIONE DEL PRELIEVO.

Nelle giornate 1-2-9 di settembre 2012 è consentito, fino a non oltre le ore 13.00 e solo ai cacciatori residenti in Molise, il prelievo venatorio da appostamento temporaneo di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie Tortora (*Streptopelia turtur*) Merlo (*Turdus merula*), Ghiandaia (*Garulus glandanus*), Gazza (Fica pica), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*).
Per le specie Merlo e Tortora è previsto un prelievo giornaliero massimo di 8 (otto) capi (somma dei singoli capi delle due specie) per un totale di 24 capi per tutto il periodo di pre apertura. Nessuna limitazione al prelievo di Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia.
Tutti i capi abbattuti per i quali è prevista la limitazione (Tortora e Merlo), vanno immediatamente segnati, in loco, sull'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio.
Nei giorni 1-2-9 di settembre 2012 è vietato l'uso e l'addestramento dei cani.

1) ATTIVITA' VENATORIA

L'attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia nelle forme indicate dall'articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è disciplinata dal presente calendario ad annesso regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE. L'attività venatoria nell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è disciplinata con regolamento approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 802 del 29.07.2008. L'attività venatoria all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), oltre che dal presente Calendario e Regolamento, è disciplinata nel rispetto della D.G.R. n. 888/2006.

2) ANNATA VENATORIA

L'annata venatoria ha inizio il 16 settembre 2012 e termina il 31 gennaio 2013.
Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) istituite in regione, l'attività venatoria ha inizio il 16 settembre 2012 e termina il 31 gennaio 2013.

Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222267 (La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina - Fiume Fortore), IT7222230 (Lago di Guardialibera - Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise), anche se ricadenti all'interno di Aziende Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l'attività venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all'interno di Aziende Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.

In attesa della definizione della nuova pianificazione faunistico-venatoria regionale che, tra le altre cose, dovrà determinare il territorio agro silvo pastorale (TASP), per evitare una eccessiva pressione venatoria sul territorio regionale che risulta risolta a causa di numerosi insediamenti industriali e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per rafforzare il legame cacciatore-territorio stabilito dall'articolo 14 della norma statale in materia, i cacciatori non residenti non sono ammessi, per la corrente stagione, ad esercitare l'attività venatoria in Molise, ad eccezione delle Aziende Faunistico Venatorie ed Agri Turistico Venatorie.

3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI

La caccia è consentita alle seguenti specie:
a) dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012: atzavola, canapiglia, codone, fagiano, lepore comune, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*).
b) dal 16 settembre 2012 al 16 gennaio 2013: cesena, toro bottaccio, toro sassello, volpe.
c) dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013: beccaccio, colombaccio, cornacchia grigia, fagola, gazza, ghiandaia, fischione, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, mongione, pavoncella, porciglione.
d) dal 1 ottobre 2012 al 29 novembre 2012: starna.
e) dal 1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012: allodola.
f) dal 1 ottobre 2012 al 16 gennaio 2013: beccaccia.
g) dal 14 ottobre 2012 al 16 gennaio 2013: cinghiale (Sus scrofa).
h) dal 14 ottobre 2012 al 16 gennaio 2013 è consentita la caccia al cinghiale nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.
i) dal 14 ottobre 2012 al 25 novembre 2012 è consentita la caccia al capriolo, daino e cervo nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.

Le suddette disposizioni valgono sia per l'attività venatoria all'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che per le Aziende Faunistico Venatorie.

4) CARNIERE

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie: lepore un capo; cinghiale un capo; starna un capo. Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti limiti per specie: allodola dieci capi, beccaccia tre capi, quaglia cinque capi, tortora cinque capi, merlo cinque capi, codone cinque capi, pavoncella cinque capi. Il carniere stagionale per la beccaccia non può superare i 20 capi, per l'allodola i 50 capi, per la quaglia, tortora, merlo, codone e pavoncella non può superare i 25 capi. Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.

5) CACCIA AL CINGHIALE

La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica.
All'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è consentita dal 14 ottobre 2012 al 16 gennaio 2013, nei modi stabiliti dall'art. 5, comma 13 dell'allegato "A" alla delibera Giunta regionale 802 del 29.07.2006.
Allo scopo di tutelare la propria e l'altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale, è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità che copra completamente il busto (giilet, casacca, pectorina, giacconi, ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività sportive e ludico ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all'interno di aree ove sia consentita l'attività venatoria.
Qualora la Regione regolamenti, prima dell'inizio della corrente stagione venatoria, l'attività di caccia al cinghiale, la stessa dovrà svolgersi nel rispetto della nuova disciplina.

6) GIORNATE DI CACCIA

La caccia può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l'esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all'interno di Aziende Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.

7) USO DEI CANI

L'uso del cane è consentito dal 16 settembre 2012 fino al 16 gennaio 2013.

8) ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento dei cani è consentito dal 21 agosto 2012 al 13 settembre 2012 solo agli ammessi all'A.T.C. L'addestramento dei cani è vietato nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attività di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all'esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

9) GARE E PROVE CINOFILIE

Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale. Inoltre le prove cinofile, senza l'abbattimento del selvatico, anche al fine di censire la fauna presente nei territori interessati, potranno essere effettuate all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, tenendo conto dei tempi biologico-riproduttivi delle singole specie potenzialmente interessate, previa autorizzazione delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

10) DIVIETI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:
- la posta alla beccaccia e al beccaccio;
- la caccia da appostamento con richiami vivi;

- la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione e in tutto quanto contenuto nei Piani Faunistico Venatori Provinciali che, nelle more ed in attesa della nuova pianificazione faunistico regionale, sono attuati e riconfermati come da D.G.R. n. 572 del 04.08.2011;
- la caccia alle allodole con l'uso di civette;
- la caccia e l'immissione di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie cinghiale (Sus scrofa) è vietata, sull'intero territorio regionale, l'immissione non autorizzata;
- la caccia sul terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve, ad eccezione per la caccia ai pappalardi e trampolieri lungo i corsi d'acqua perenni;
- la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall'articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92;
- l'addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:

- utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythya fuligula);
- nella ZPS identificata con codice IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina - Fiume Fortore), IT7222230 (Lago di Guardialibera - Foce Fiume Biferno) è vietata l'attività venatoria negli specchi e nei corsi d'acqua anche parzialmente ghiacciati.

11) SANZIONI

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11/2/1992 n. 157 e dalla L.R. 10/8/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

12) REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO VENATORIO

a) L'attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di Caccia:

1 - CAMPOBASSO comprendente i Comuni di: Acquaviva Collecroce, Baranello, Bolano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castelpetroso, Castelpetroso, Civitacampomare, Colle d'Anchise, Duronia, Fossato, Guardialibera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montangano, Montecellone, Montefalcone del Sannio, Montelirio, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccaavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matiese, S. Angelo Limosano, Spineti, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.

2 - TERMOLI

comprendente i Comuni di: Biondo, Campodietro, Campolieto, Campomarone, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercoemaggiore, Cercepelliccia, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Iseri, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannico, Montecilioni, Montelungo, Montone nel Sannio, Montone del Sannio, Pietracarella, Portocannone, Providenti, Rotella, Rocca Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

3 - ISERNIA

comprendente i Comuni di: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelnuovo, Castelnuovo, Castelverino, Chiuso, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Fori del Sannio, Fomelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montedoro, Pesche, Pescocostanzo, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rignano Sannitico, Roccamandolfi, Roccasalce, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vestigirardi, Venafro. Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Figliano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno, vigono le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina dell'attività venatoria approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 29.07.2008.

b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti Quagliodromi, Aziende Faunistico-Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l'attività, l'accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.

c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, comprovante l'autorizzazione all'esercizio venatorio negli A.T.C.

d) Ai cacciatori residenti nel Molise il tesserino verrà rilasciato dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
- porto d'armi del richiedente valido, a norma di legge, per l'annata venatoria in corso;
- polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali stabiliti dalla legge;
- ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva dell'addizionale di Euro 5,16 di cui all'art. 24 - 10 comma - della Legge 157/92 da versare sul c/c postale n. 8003;
- ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria Regionale - c/c postale n° 67971630 - cod. 00210, sulla quale verranno annotati il numero e la data di rilascio del tesserino che dovrà essere conservata e custodita per tutta la stagione venatoria;

f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori cacciatori fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.

g) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.

h) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:
1) la giornata di caccia all'inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente all'A.T.C. in cui esercita l'attività;
2) i capi di selvaggina per i quali è previsto il limite di carniere, con una crocetta per capo se trattasi di lepore, starna e cinghiale, mentre per le altre specie di selvaggina stanziale, con la prima lettera del nome del selvatico;
3) per la selvaggina migratoria, il cacciatore è tenuto ad indicare il numero dei capi di Beccaccia (*Scopax rusticicola*), di Quaglia (*Coturnix coturnix*) e delle altre specie per le quali è prevista la limitazione di carniere, oltre al totale dei capi abbattuti nella giornata.

i) Onde consentire alle Amministrazioni Provinciali di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti per la predisposizione dei futuri Piani Faunistico Venatori, è obbligatoria la restituzione del tesserino, per i cacciatori residenti, all'atto del rilascio del nuovo tesserino. In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell'attività venatoria, dovrà essere effettuata apposita denuncia scritta, in carta semplice, all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.
La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la decadenza del diritto di esercitare la caccia in Molise per la successiva stagione venatoria.

13) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge Regionale 10/08/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 888/2008.

Il Direttore Generale
dot. Antonio FRANCONI